Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 aprile 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1980, n. **114**.

Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e dei capi di seconda classe della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli anni dal 1979 al 1983, il numero delle promozioni da maresciallo capo a maresciallo maggiore dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in servizio permanente è stabilito come segue:

per l'Esercito - ruolo unico delle armi e dei servizi: n. 1.350 unità nell'anno 1979 e 700 unità per ciascuno degli anni successivi;

per la Marina: n. 450 unità nell'anno 1979 ed in ciascuno degli anni successivi, fatta eccezione per l'anno 1981 per il quale il numero delle promozioni è stabilito in 600 unità.

Non possono essere comunque promossi i marescialli capi e i capi di seconda classe che non abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità di grado.

Le promozioni di cui al precedente primo comma hanno luogo anche in soprannumero agli organici dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe e decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno per i sottufficiali che entro tale data abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità nel grado di maresciallo capo o di capo di seconda classe.

I marescialli capi ed i capi di seconda classe sono valutati con i criteri vigenti per ciascuna Forza armata e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

I quadri di avanzamento a maresciallo maggiore e a capo di prima classe già formati per l'anno 1979 restano operanti.

Le promozioni in soprannumero per l'anno 1979 disposte ai sensi del presente articolo hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1979 e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

Il numero delle promozioni al grado di maresciallo di prima classe dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, previsto dal primo comma dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1977, n. 9, è incrementato rispettivamente di 300 unità per l'anno 1979 e di 200 unità per l'anno 1980.

Art. 3.

Sono abrogate le norme riguardanti l'avanzamento per concorso dei capi di seconda classe delle specialità musicanti, per i quali si applicano le stesse disposizioni sull'avanzamento previste per i capi di seconda classe delle altre categorie e specialità.

Art. 4.

In corrispondenza dei soprannumeri che si creeranno nei gradi di maresciallo maggiore e capo di prima classe per effetto delle promozioni di cui alla presente legge saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel volume organico globale dei gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente maggiore e sergente in ferma volontaria ed in rafferma e nel volume organico globale dei corrispondenti gradi della Marina militare, previsti per l'anno 1979.

La situazione dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe in soprannumero per effetto della presente legge sarà definita sulla base della nuova normativa organica di cui al primo comma del successivo articolo 5 e, comunque, all'assorbimento dei soprannumeri in detti gradi si provvederà a partire dal 1° gennaio 1984 con il 20 per cento di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno annualmente negli stessi gradi di maresciallo maggiore o di capo di prima classe.

Art. 5.

Sino alla data in cui entrerà in vigore una nuova normativa organica in materia di reclutamento e avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate, la forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla programmazione decennale del personale militare predisposta dall'Amministrazione della difesa e comunicata annualmente alle Camere in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con gli opportuni aggiornamenti.

Nell'ambito della predetta programmazione ciascuna Forza armata indica le esigenze funzionali del proprio personale sottufficiali calcolate sulla base degli organici di ciascun grado nonché delle annuali immissioni di sottufficiali nel servizio permanente destinate ad alimentare i rispettivi ruoli organici.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 252 milioni per l'anno finanziario 1980, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — SARTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 3 aprile 1980, n. 115.

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è assegnato un contributo speciale, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di:

a) lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982;

b) lire 45 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 15 milardi per l'anno finanziario 1982;

c) lire 30 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 milardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982.

Con le anzidette somme le citate regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognatura, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 2.

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, le regioni, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definiscono:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comunali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali, da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;

b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane dei piani di cui alla precedente lettera *a)* alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonché le modalità con le quali la regione provvede al coordinamento degli stessi piani;

c) le norme per la determinazione dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato, nonché i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati da eventi sismici verificatisi, al fine di conseguire una gestione unitaria di tutte le provvidenze e di evitare l'eventuale cumulo di benefici. Ai fini della concessione dei contributi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi stessi possono essere concessi anche ad uno soltanto dei comproprietari che ne abbia fatto richiesta, salvo il diritto degli altri comproprietari sull'immobile ripristinato o ricostruito;

d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

f) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;

g) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.

Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera *a)* del precedente comma i comuni, i loro consorzi e le comunità montane potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonché di tutti i possibili apporti esterni.

Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonché, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni compresi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.

I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Resta ferma la necessità del nulla osta della soprintendenza competente sui singoli progetti d'intervento concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio

della rete anzidetta nelle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 61 miliardi.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentite le regioni interessate, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La somma di lire 61 miliardi, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'ANAS, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, di lire 35 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 21 miliardi per l'anno finanziario 1982.

Ai fini del presente articolo i capi compartimentali della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Le regioni indicate nell'articolo 1 della presente legge dovranno esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

Per i lavori di cui al primo e secondo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 5.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la città di Roma, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti soprintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche delle regioni Umbria, Marche e Lazio.

Art. 7.

A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, aventi stabilimenti nei comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentite le regioni interessate, si applicano le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze, che è consentita entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Le piccole imprese, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 7, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, quelle del settore dell'artigianato, nonché quelle del settore industriale con non più di trenta dipendenti.

Art. 9.

Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 10.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 48.000 milioni con l'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, è ulteriormente elevato a lire 48.500 milioni.

Il limite di spesa di lire 21.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951,

n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 22.050 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.230 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, e ulteriormente elevato a lire 4.730 milioni.

La maggiore spesa di lire 1.000 milioni prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980. La maggiore spesa di lire 500 milioni, prevista dal terzo comma del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.

Art. 11.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le regioni Umbria, Marche e Lazio e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 12.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nei comuni che saranno indicati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'industria, dei beni culturali ed ambientali sentite le regioni interessate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

All'onere di lire 76.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — ANDREATTA — PANDOLFI — NICOLAZZI — BISAGLIA — ARIOSTO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 3 aprile 1980, n. **116**.

Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962 è assegnato alla regione Campania, per il quadriennio 1980-83, un contributo speciale di lire 190 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La spesa per l'anno finanziario 1980 è determinata in lire 30 miliardi.

Con l'anzidetto contributo la regione Campania provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione agricola artigianale, commerciale ed industriale, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 2.

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1 la regione Campania, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comunali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, comprese quelle infrastrutturali;

b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani di cui alla precedente lettera *a*), alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonché le modalità con le quali la regione provvede al coordinamento degli stessi piani;

c) i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di interventi per la ricostruzione e di erogazione di contributi ai danneggiati dagli eventi sismici, nonché le norme per l'adeguamento della misura dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato per la parte di spesa non coperta da contributo;

d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

f) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa della approvazione dei piani di cui alla precedente lettera *a*);

g) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte degli enti locali, comunità montane o consorzi di comuni.

Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera *a*) del precedente comma i comuni, loro consorzi e comunità montane potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti ed istituzioni nazionali, nonché tutti i possibili apporti esterni.

Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative, nonché, ove occorra, anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3.

La regione Campania, entro il termine perentorio di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede agli adempimenti di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 1962, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2 miliardi per ogni anno finanziario dal 1981 al 1983.

I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Resta ferma la necessità del nulla osta della sovrintendenza competente sui singoli progetti di intervento, concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 5.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti soprintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la regione Campania e le amministrazioni statali sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dai precedenti articoli 1, 4 e 5, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi.

I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta uficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 3 aprile 1980, n. 117.

Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi in conseguenza dell'evento sismico di cui al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è eccezionalmente concesso alla regione Lazio il contributo speciale di lire 21 miliardi.

Il contributo di cui al comma precedente sarà utilizzato prioritariamente per il completamento degli edifici privati e delle opere di pubblico interesse.

La spesa di lire 21 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1980 e per lire 8 miliardi nell'anno finanziario 1981.

Art. 2.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza dell'evento sismico di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti sovrintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

Art. 3.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1973, n. 245, è abrogato.

La competenza a definire i procedimenti amministrativi iniziati in applicazione del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasferita alla regione Lazio.

Fermo restando quanto stabilito con il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione della misura della spesa da recuperarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, l'obbligo della comunicazione delle somme da rimborsare, previsto dall'articolo 380 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1969, spetta al competente ufficio regionale.

Art. 4.

All'onere derivante per l'anno 1980 dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **118**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Asti ad acquistare un immobile.

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Asti viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 65.000.000, quattro locali al piano interrato, l'intero piano terreno, undici vani al piano primo e l'intero piano secondo dello stabile sito in Asti, via del Cavallino angolo via Arò, la cui area su cui insistono è censita al nuovo catasto terreni al foglio 77/3, n. 420/1, di proprietà del sig. Francesco Mogliotti, come da atto di compravendita 4 luglio 1959, n. 24090 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Venturini, notaio in Castigliole d'Asti (Asti), registrato ad Asti in data 24 luglio 1959, n. 187, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. **119**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 119. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Milano, via Plinio, 34, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 39305, foglio 316, mappale 276 sub 3, del valore periziato di L. 15.500.000, disposto dal sig. Celeste Angelo Quaglia, detto semplicemente Celeste, con testamento olografo 28 luglio 1976, pubblicato in data 28 febbraio 1977, n. 1446 di repertorio, a rogito dott. Antonio Sorgato, notaio in Milano, registrato a Varese in data 7 marzo 1977, n. 449, mod. 71/M.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. 120.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella somma di L. 4.516.523, disposta dalla sig.ra Bice Buonamici ved. Ponzoni a favore dello istituto mutilatini don Gnocchi, che si identifica con la fondazione medesima, con testamento pubblico 14 novembre 1973, pubblicato in data 14 ottobre 1977, n. 16824 di repertorio, a rogito dott. Claudio Malberti, notaio in Corsico (Milano), registrato a Milano in data 25 ottobre 1977, n. A/4 5144.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1980, n. 121.

Autorizzazione alla regione Lombardia ad acquistare alcuni immobili.

N. 121. Decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Lombardia viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 220.000.000, alcuni terreni della superficie complessiva di mq 2.326.420 siti in Pellio Intelvi (Como), censiti al nuovo catasto terreni alla partita 130/1852, destinati all'incremento del patrimonio forestale regionale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 4

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Ricostituzione del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 15 novembre 1975, n. 588: « Studi e ricerche nel settore della pesca marittima »;

Visto l'art. 2 della legge anzidetta che prevede l'istituzione di un comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima;

Considerato che il 19 luglio 1979 il predetto comitato costituito con i decreti ministeriali 19 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 19 febbraio 1977, 7 novembre 1977, 21 dicembre 1977, 7 gennaio 1978, 4 marzo 1978, è venuto a scadere;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del già citato comitato;

Viste le designazioni dei Ministri, dei presidenti delle regioni e delle organizzazioni interessate pervenute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima, di cui alle premesse, è così composto:

a) De Leon dott. Leonetto, direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

b) Panella dott. Sergio, del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, Mancini dott. Lanfranco, ricercatore capo del centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico e Ferrero dott.ssa Letizia, direttore dello stabilimento ittiogenico di Roma, esperti designati dal Ministro della marina mercantile;

c) Caracciolo prof. Stefano, dirigente della sezione ittica dell'istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise e Bombace prof. Giovanni, direttore del laboratorio di tecnologia della pesca del C.N.R. di Ancona, esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) Genovese prof. Sebastiano, ordinario di idrobiologia e piscicoltura dell'Università di Messina, esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari, esperto designato dal Ministro della sanità;

f) Durante dott. Giovanni, dirigente della regione siciliana, Cottiglia prof. Mauro, ordinario di idrobiologia dell'Università di Cagliari e Orel dott. Giuliano, incaricato di idrobiologia e piscicoltura dell'Università di Trieste, esperti designati dal Ministro della marina mercantile scelti tra quelli indicati dai presidenti delle regioni;

g) Grati Enzo, membro del comitato esecutivo della FIST-CGIL, Bussani cap. Mario, esperto della Federazione italiana lavoratori del mare, D'Elia cap. L. C. Giuseppe, componente della segreteria nazionale UIM-UIL e Albanesi dott. Gianni, segretario nazionale responsabile della Federazione gente del mare - CISNAL-Mare, esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

h) Tarquinio Antonio, presidente della Federazione nazionale cooperative della pesca - Federcoopesca, Spedicato dott.ssa Maria Teresa, presidente della cooperativa fra ricercatori biologi di Bari, esperta dell'ANCPA, Cono dott. Bruno, segretario nazionale dell'Associazione italiana cooperativa pesca - ACGI e Piccinetti prof. Corrado, direttore del laboratorio di biologia marina della Università di Bologna in Fano, esperti designati dalle organizzazioni cooperative;

i) Iandoli comm. Mario, direttore della Federazione nazionale delle imprese di pesca - Federpesca, esperto designato dalla Federpesca.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono affidate alla dott.ssa Bianca Murroni Greco, direttore aggiunto di divisione del Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento del comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1975, n. 588, saranno poste a carico del cap. 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1979 e successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1980
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* 242

(3215)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.
Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità per l'anno finanziario di cui agli articoli 6, lettere a) e c) e 7, lettera b), della legge n. 153/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio, 1970 n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge n. 153/75, contenente disposizioni per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti in particolare gli articoli 4 e 6, lettere *a*) e *c*), nonché l'art. 7, lettera *b*), della legge n. 153/75;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dal predetto art. 9 della legge n. 281/70, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge n. 356/76, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento), con cui sono stati soppressi i capitoli 7511, 7513 e 7514 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ne sono state trasferite le relative disponibilità al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dei sopra citati articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Vista la legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale nella seduta del 12 dicembre 1979;

Vista la delibera CIPE del 28 dicembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di lire 25 miliardi, ex cap. 7511 del MAF, recata dall'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, limite d'impegno 1978, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	(Milioni di lire)
Bolzano	403
Trento	356
Piemonte	1.544
Valle d'Aosta	114
Lombardia	1.431
Veneto	1.121
Friuli-Venezia Giulia	349
Liguria	160
Emilia-Romagna	1.523
Umbria	476
Marche	721
Toscana	1.197
Lazio	1.324
Abruzzo	1.018
Molise	461
Campania	1.345
Puglia	2.670
Basilicata	1.137
Calabria	1.419
Sicilia	3.249
Sardegna	2.982
Totale	25.000

Art. 2.

La disponibilità di lire 5 miliardi, ex cap. 7513 del MAF, recata dall'art. 6, lettera *c*), della legge n. 153/75 per il 1978, é assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	(Milioni di lire)
Bolzano	81
Trento	71
Piemonte	297
Valle d'Aosta	10
Lombardia	408
Veneto	276
Friuli-Venezia Giulia	77
Liguria	21
Emilia-Romagna	323
Toscana	146
Umbria	73

Regioni e province autonome	(Milioni di lire)
Marche	182
Lazio	246
Abruzzo	298
Molise	111
Campania	581
Puglia	303
Basilicata	193
Calabria	267
Sicilia	551
Sardegna	485
Totale	5.000

Art. 3.

La disponibilità di lire 25 miliardi, ex cap. 7514 del MAF, recata dall'art. 7, lettera *b*), della legge n. 153/75 per il 1978, é assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	(Milioni di lire)
Bolzano	403
Trento	356
Piemonte	1.454
Valle d'Aosta	62
Lombardia	1.169
Veneto	1.338
Friuli-Venezia Giulia	356
Liguria	366
Emilia-Romagna	1.518
Toscana	1.171
Umbria	433
Marche	1.096
Lazio	1.435
Abruzzo	1.676
Molise	465
Campania	2.317
Puglia	2.620
Basilicata	790
Calabria	1.528
Sicilia	3.111
Sardegna	1.336
Totale	25.000

Art. 4.

La spesa complessiva di lire 55 miliardi, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1979, in conto residui di stanziamento anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 99

(2537)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici, in Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano);

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3142)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici, in Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 23 gennaio 1979 e 10 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordina-

rio di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano), è prolungata al 1° ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3141)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici, in Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 23 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 23 gennaio 1979, 10 febbraio 1980 e 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 1° ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3140)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « River » compresse, nella confezione da 20 e 100 compresse da g 25, della ditta Istituto farmacologico internazionale, in Torino, e poi ceduta alla ditta Pharmindustria S.p.a., in Calenzano. (Decreto di revoca n. 5943/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 maggio 1960, con il quale venne registrata al n. 17093 la specialità medicinale denominata « River » compresse, nella confezione da 20 e 100 compresse da mg 25, a nome della ditta Istituto farmacologico internazionale, con sede in Torino, via Consolata, 6 (già via Monte Albergian, 25), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, come comunicato dalla ditta suddetta con lettera del 27 febbraio 1969 la specialità medicinale di cui trattasi è stata ceduta, con contratto in data 7 giugno 1967, registrato a Firenze il 27 giugno 1967 al n. 20517, alla ditta Pharmindustria S.p.a., con sede in Calenzano (Firenze) e che la medesima non ha richiesto la registrazione a proprio nome del prodotto succitato;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « River » compresse, nella confezione da 20 e 100 compresse da g 25, registrata al n. 17093 in data 5 maggio 1960, a nome della ditta Istituto farmacologico internazionale, con sede in Torino, via Consolata, 6, e poi ceduta alla ditta Pharmindustria S.p.a., con sede in Calenzano (Firenze).

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2847)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mevafillin » compresse, nella confezione da 40 compresse, della ditta Spemsa - Laboratori chimico-farmaceutici, in Firenze, e poi ceduta prima alla ditta Roskal di Roma e poi alla ditta Medwerke S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 5945/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 1° dicembre 1959, con il quale venne registrata al n. 16491 la specialità medicinale denominata « Mevafillin » compresse, nella confezione da 40 compresse, a nome della ditta Spemsa - Laboratori chimico-farmaceutici, con sede in Firenze, via Dante da Castiglione, 7, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, con scrittura privata in data 30 novembre 1962, registrata a Ferrara il 18 dicembre 1962, è stata ceduta dalla ditta Spemsa alla ditta Roskal già con sede in Ferrara, via Borgoleone, 71, ed ora in Roma, lungotevere Mellini, 33, e da quest'ultima alla ditta Medwerke S.p.a., con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33, come da scrittura privata in data 2 marzo 1966, registrata in Roma il 5 marzo 1966;

Considerato che i richiesti trasferimenti di autorizzazione non sono stati perfezionati essendo incompleta la documentazione;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mevafillin » compresse, nella confezione da 40 compresse, registrata al n. 16491, in data 1° dicembre 1959, a nome della ditta Spemsa - Laboratori chimico-farmaceutici, con sede in Firenze, via Dante da Castiglione, 7, e poi ceduta prima alla ditta Roskal, con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33, e poi ceduta alla ditta Medwerke S.p.a., con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2849)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Artramina » compresse, nella confezione tubo da 10 compresse, della ditta I.C.A.M., in Milano. (Decreto di revoca n. 5942/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 luglio 1958, con il quale venne registrata al n. 14086 la specialità medicinale denominata « Artramina » compresse, nella confezione tubo da 10 compresse, a nome della ditta I.C.A.M. - Industrie chimiche ambrosiane, con sede in Milano, piazza IV Novembre n. 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio biofarmaceutico A. Saita, sita in Milano, piazza Dergano, 9;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Artramina » compresse, nella confezione tubo da 10 compresse, registrata al n. 14086 in data 18 luglio 1958, a nome della ditta I.C.A.M. - Industrie chimiche ambrosiane, con sede in Milano, piazza IV Novembre n. 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio biofarmaceutico A. Saita, Milano, piazza Dergano, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2846)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ricosen » fiale, nelle confezioni fiale 6 × 1 cc e fiale 15 × 1 cc, della ditta Laboratorio Robopharm S.a. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio Giulio Manzoni, in Milano. (Decreto di revoca n. 5944/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 2 novembre 1951 e 28 agosto 1965, con i quali venne tra l'altro registrata al n. 5451 la specialità medicinale denominata « Ricosen » fiale, nelle confezioni fiale 6 × 1 cc e fiale 15 × 1 cc, a nome della ditta Laboratorio Robopharm S.a. di Basilea (Svizzera) rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio

Giulio Manzoni, con sede in Milano, via Vincenzo Vela, 5, codice fiscale n. 00738460153, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è a base di estratto di cuore e che la ditta succitata in data 7 luglio 1976 è stata invitata a trasmettere i metodi di analisi clinica e biologica intesi ad identificare il prodotto e differenziarlo da estratti di altri organi preparati secondo le stesse modalità e a stabilirne il titolo biologico;

Considerato inoltre che la stessa ditta è stata altresì invitata a precisare le caratteristiche del « campione di riferimento » e ad indicare il metodo della Farmacopea prescelto per la valutazione quantitativa delle attività del prodotto, il tipo di « unità » o altra entità biologica adottata in terapia sulla base delle ricerche cliniche e ad indicare i Paesi nei quali la specialità è presentemente registrata e in commercio;

Atteso che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 gennaio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ricosen » fiale, nelle confezioni fiale 6 × 1 cc e fiale 15 × 1 cc, registrata al n. 5451 in data 2 novembre 1951 e 28 agosto 1956, a nome della ditta Laboratorio Robopharm S.a. di Basilea (Svizzera) rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio Giulio Manzoni, con sede in Milano, via Vincenzo Vela, 5, codice fiscale n. 00738460153.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2848)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Venezia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Venezia approvato con decreto ministeriale 7 agosto 1975;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia formulata con deliberazione n. 411 del 28 novembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Calandra avv. Amedeo;
2) Santi dott.ssa Luigina;
3) Gatto cav. uff. Ferruccio;
4) Pasti dott. Camillo;
5) Pradella per. agr. Turiddu.

Membri supplenti:

1) Veronese Luigino;
2) Manzini Amedeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2539)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fosfotonico », nelle confezioni flacone da g 150 e la relativa categoria 10 fiale × 2 cc, della ditta Prodotti farmaceutici Gielle di Giovanni Lungaro, in Genova. (Decreto di revoca n. 5966/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 novembre 1956, con il quale venne registrata rispettivamente ai numeri 6998 e 6998/A la specialità medicinale denominata « Fosfotonico », nelle confezioni flacone da g 150 e la relativa categoria 10 fiale × 2 cc, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Gielle di Giovanni Lungaro, con sede in Genova, salita A. Giusti, 9/8, prodotta presso l'officina farmaceutica del Laboratorio chimico Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità denominata « Fosfotonico », nelle confezioni flacone da g 150 e la relativa categoria 10 fiale × 2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 6998 e 6998/A in data 3 novembre 1956, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Gielle di Giovanni Lungaro, con sede in Genova, salita A. Giusti, 9/8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2976)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Serosthenyl » con vit. B/1, nella confezione 6 fiale × 1 cc, della ditta S.p.a. IT - Laboratori Bouty, in Milano. (Decreto di revoca n. 5964/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ACIS in data 4 agosto 1950, con il quale venne registrata al n. 3753 la specialità medicinale denominata « Serosthenyl » semplice e con vit. B/1, nelle preparazioni fiale e gocce, tipo semplice e fiale 6 × 1 cc, con vit. B, a nome della ditta Soc. an. it. Laboratori Bouty (ora S.p.a. IT. - Laboratori Bouty), con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, codice fiscale n. 00844760157, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4391/R in data 19 aprile 1974, con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia, la specialità medicinale suddetta, limitatamente alle preparazioni fiale e gocce tipo semplice;

Considerato che la restante preparazione fiale 6 × 1 cc vit. B/1 del prodotto stesso, contenente composti arsenicali, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione e alle sue indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 18 marzo 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Serosthenyl » con vit. B/1, nella confezione fiale 6 × 1 cc, registrata al n. 3753, in data 4 agosto 1950, a nome della ditta S.p.a. IT - Laboratori Bouty, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, codice fiscale n. 00844760157.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto speciale e ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2978)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Canfazol », nelle preparazioni gocce tipo semplice, flacone 15 cc; gocce con sparteina flacone 15 cc; 6 fiale con sparteina, della ditta Delta, in Brescia. (Decreto di revoca n. 5965/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 gennaio 1961, con il quale, tra l'altro venne registrata ai numeri 18668, 18668/D, 18668/E la specialità medicinale « Canfazol », rispettivamente nelle preparazioni gocce tipo semplice (flacone 15 cc), gocce con sparteina (flacone da cc 15), fiale con sparteina (6 fiale da cc 2), a nome della ditta Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominat « Canfazol », registrata ai numeri 18668, 18668/D, 18668/E, rispettivamente nelle preparazioni gocce tipo semplice (flacone 15 cc), gocce con sparteina (flacone 15 cc), fiale con sparteina (6 fiale × 2 cc), in data 28 gennaio 1961, a nome della ditta Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2977)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 10 settembre 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1979 e 19 dicembre 1979 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3155)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari);

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 marzo 1979 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3160)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona);

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979, 20 novembre 1979 e 21 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favo-

re dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona), è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3216)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Superga, con sede legale in Rivoli e sede amministrativa e stabilimento in Vigone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Compensati Superga, con sede legale in Rivoli (Torino) e sede amministrativa e stabilimento in Vigone (Torino);

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Superga, con sede legale in Rivoli (Torino) e sede amministrativa e stabilimento in Vigone (Torino), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3143)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1980 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del *settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia* di Frosinone;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 luglio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3138)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Superga, con sede legale in Rivoli e sede amministrativa e stabilimento in Vigone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Compensati Superga, con sede legale in Rivoli (Torino) e sede amministrativa e stabilimento in Vigone (Torino);

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1979 e 11 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Superga, con sede legale in Rivoli (Torino) e sede amministrativa e stabilimento in Vigone (Torino), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3144)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace Palazzetti, in Villa Pitignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fornace Palazzetti, con sede in Villa Pitignano (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace Palazzetti, con sede in Villa Pitignano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1979 al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3161)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 luglio 1978;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento

per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3139)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cappellificio berrettificio Vescovi S.n.c. di D. Vescovi e C., in Bastia Umbra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cappellificio berrettificio Vescovi S.n.c. di D. Vescovi e C., con sede in Bastia Umbra, frazione Ospedalicchio (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cappellificio berrettificio Vescovi S.n.c. di D. Vescovi e C., con sede in Bastia Umbra, frazione Ospedalicchio (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in particolare gli articoli 8 e 14 della legge medesima concernenti la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della cassa predetta;

Visto il decreto 15 dicembre 1977 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera in data 17 luglio 1978, con la quale il dott. rag. Enrico Boreatti, nominato membro del consiglio di amministrazione predetto a seguito di elezione da parte del comitato dei delegati della Cassa, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Visto l'esito delle elezioni effettuate il 17 dicembre 1978 del comitato dei delegati e la designazione del rag. Uberto Amorosi quale membro del consiglio di amministrazione in sostituzione del dott. rag. Enrico Boreatti;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta nomina del rag. Uberto Amorosi;

Decreta:

Il rag. Uberto Amorosi è nominato membro del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali a decorrere dalla data della sua elezione da parte del consiglio dei delegati e resta in carica per il restante periodo di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2844)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, in Tortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 26 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile

1979, 1° agosto 1979 e 27 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 settembre 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona (Alessandria), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3163)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 24 febbraio 1979, 30 giugno 1979, 17 settembre 1979 e 2 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1978 al 7 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XX e XXI Sudpel - Mercato mediterraneo dei prodotti in pelle », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XX e XXI Sudpel - Mercato mediterraneo dei prodotti in pelle », che avrà luogo a Napoli dal 18 al 21 aprile e dal 18 al 22 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(3046)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 624/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 625/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 626/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 627/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 628/80 della commissione, del 14 marzo 1980, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 629/80 della commissione, del 14 marzo 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di semolino di granturco destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 630/80 della commissione, del 14 marzo 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 631/80 della commissione, del 14 marzo 1980, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2186/79 per quanto concerne i termini previsti per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di distillazione riservati ai detentori di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola per la campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 632/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che reca modalità di applicazione per l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa a determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1594/70.

Regolamento (CEE) n. 633/80 della commissione, del 14 marzo 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 634/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli caprine, non nominate, della sottovoce 41.04 B II della tariffa doganale comune, originarie dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 635/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1980.

Regolamento (CEE) n. 636/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 637/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 638/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 639/80 alla commissione, del 14 marzo 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 640/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 641/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 642/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 69 *del* 15 *marzo* 1980.

(64/C)

Regolamento (CEE) n. 643/80 della commissione, del 17 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 644/80 della commissione, del 17 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 645/80 della commissione, del 14 marzo 1980, che fissa, per il secondo trimestre 1980, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 646/80 della commissione, del 17 marzo 1980, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 per quanto concerne i titoli di esportazione per il burro, il butteroil e il latte scremato in polvere esportati a titolo dei regolamenti (CEE) n. 303/77 e (CEE) n. 400/80.

Regolamento (CEE) n. 647/80 della commissione, del 17 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 648/80 della commissione, del 17 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 437/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle della sottovoce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli Stati ACP (1980), pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 55 del 28 febbraio 1980.

Pubblicati nel n. L 72 *del* 18 *marzo* 1980.

(65/C)

Regolamento (CEE) n. 649/80 del Consiglio, del 17 marzo 1980, che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità europea la registrazione delle importazioni di prodotti petroliferi, prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 650/80 della commissione, del 18 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 651/80 della commissione, del 18 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 652/80 della commissione, del 18 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 73 *del* 19 *marzo* 1980.

(66/C)

Regolamento (CEE) n. 653/80 del Consiglio, del 17 marzo 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 3179/78 relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale.

Regolamento (CEE) n. 654/80 della commissione, del 19 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semoli di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 655/80 della commissione, del 19 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 656/80 della commissione, del 19 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 657/80 della commissione, del 19 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 658/80 della commissione, del 19 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 659/80 della commissione, del 19 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole, della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 660/80 della commissione, del 19 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti della voce 70.12 della tariffa doganale comune, originarie dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 661/80 della commissione, del 19 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle serrature, catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, ecc., della voce 83.01 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 662/80 della commissione, del 19 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 663/80 della commissione, del 19 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 74 *del* 20 *marzo* 1980.

(67/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione adottata a New York il 21 marzo 1950.

Il 18 gennaio 1980, in base ad autorizzazione disposta con legge 23 novembre 1966, n. 1173, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1967, ha avuto luogo a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, il deposito dello strumento di adesione della convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione adottata a New York il 21 marzo 1950.

La convenzione entrerà in vigore per l'Italia, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, il 17 aprile 1980.

(3174)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dei contenitori di cloruro di polivinile dell'acqua minerale « Levissima » di Cepina Valdisotto

Con decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2036, la S.p.a. Fonti Levissima, in Cepina Valdisotto (Sondrio), è stata autorizzata a modificare la forma dei contenitori a base di cloruro di polivinile dell'acqua minerale denominata « Levissima » di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1979, n. 1957.

(3180)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Canay » di Murialdo

Con decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2034, la S.a.s. Canai di Mazza Amedeo e C., in Millesimo (Savona), piazza Ferrari, 4, è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Canay », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli aesemplari delle etichette con le quali saranno contrassegnati i recipienti.

(3181)

Modificazione delle etichette dell'acqua minerale « Acetosella » di Castellammare di Stabia

Con decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2032, la ditta Eredi Landolfi, in Castellammare di Stabia (Napoli), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale « Acetosella », di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1897.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(3182)

Modificazione delle etichette dell'acqua minerale « Uliveto » di Vicopisano

Con decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2029, la S.p.a. Acqua e terme di Uliveto, in Pisa, viale B. Buozzi, 7, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Uliveto », di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1707, i risultati delle analisi chimica e batteriologica, aggiornate secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

(3183)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Moimacco

Con decreto 3 marzo 1980, n. 336, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Ellero in comune di Moimacco (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 confinante a nord con la particella n. 15, a sud con le particelle 4, 5 e 14, ad est con il prolungamento dell'ex alveo, ad ovest con il nuovo tratto del torrente Ellero, della superficie di mq 240 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'8 agosto 1979 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2882)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974

Si notifica che alle ore 9 del giorno 12 maggio 1980, avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla sesta estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

Saranno sorteggiate sette cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 7.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3057)

Sesta estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974

Si notifica che alle ore 9 del giorno 14 maggio 1980, avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla sesta estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate nove cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 9.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3058)

Settima estrazione delle cartelle 7 % di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973

Si notifica che alle ore 9 del giorno 6 maggio 1980, avranno luogo in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla settima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974 pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate trentasette cartelle di serie *A* per il capitale nominale complessivo di L. 37.000.000.000 e ottanta titoli di serie *B* per il capitale nominale complessivo di L. 9.818.000.000, così ripartiti:

		Capitale nominale
		—
n. 15	titoli cinquecentupli	L. 7.500.000.000
n. 16	» centupli	» 1.600.000.000
n. 10	» cinquantupli	» 500.000.000
n. 15	» decupli	» 150.000.000
n. 11	» quintupli	» 55.000.000
n. 13	» unitari	» 13.000.000
—		
n. 80		L. 9.818.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3059)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 2 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	907,95	907,95	908 —	907,95	—	902 —	908,05	907,95	907,95	907,95
Dollaro canadese . . .	759,20	759,20	757 —	759,20	—	749 —	756,50	759,20	759,20	759,20
Marco germanico . . .	461,73	461,73	462,25	461,73	—	465 —	461,90	461,73	461,73	461,75
Fiorino olandese . . .	422,93	422,93	422,50	422,93	—	421 —	422,80	422,93	422,93	422,95
Franco belga	28,793	28,793	28,80	28,793	—	28 —	28,821	28,793	28,793	28,80
Franco francese	200,74	200,74	200,30	200,74	—	202 —	200,71	200,74	200,74	200,75
Lira sterlina	1951 —	1951 —	1952 —	1951 —	—	1945 —	1950,20	1951 —	1951 —	1951 —
Lira irlandese	1739 —	1739 —	1740 —	1739 —	—	—	1739 —	1739 —	1739 —	—
Corona danese	148,90	148,90	149,25	148,90	—	147 —	149,20	148,90	148,90	148,90
Corona norvegese . . .	175,05	175,05	175 —	175,05	—	177 —	174,83	175,05	175,05	175,10
Corona svedese . . .	202,02	202,02	201,95	202,02	—	195 —	202,05	202,02	202,02	202 —
Franco svizzero . . .	486,71	486,71	486,50	486,71	—	485 —	486,40	486,71	486,71	486,70
Scellino austriaco . . .	64,71	64,71	64,55	64,71	—	65 —	64,70	64,71	64,71	64,70
Escudo portoghese . .	17,60	17,60	17,60	17,60	—	19 —	17,65	17,60	17,60	17,50
Peseta spagnola . .	12,41	12,41	12,36	12,41	—	12 —	12,42	12,41	12,41	12,40
Yen giapponese	3,535	3,535	3,55	3,535	—	3,30	3,529	3,535	3,535	3,53

Media dei titoli del 2 aprile 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	64,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	89,250
» 5,50 % » » 1968-83 . .	85,825
» 5,50 % » » 1969-84 . .	82,600
» 6 % » » 1970-85 .	79,425
» 6 % » » 1971-86 . .	76 —
» 6 % » » 1972-87 .	75 —
» 9 % » » 1975-90 . .	78,425
» 9 % » » 1976-91 . .	81,150
» 10 % » » 1977-92 .	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 .	99,450
» » » » 1- 8-1978/80 .	99,500
» » » » 1-10-1978/80 .	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 .	99 —
» » » » 1- 7-1979/81 .	98,500
» » » » 1-10-1979/81 . .	97,250
» » » » 1- 5-1979/82 .	98 —
» » » » 1- 7-1979/82 . .	97,500
» » » » 1-10-1979/82 .	97,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,900
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . . .	85,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . .	96,150
» » » 12 % 1- 4-1982 . .	95,300
» » » 12 % 1-10-1983	93,950
» » » 12 % 1- 1-1984 . . .	93,950
» » » 12 % 1- 4-1984	93,625
» » » 12 % 1-10-1984	94,575
» » » 12 % 1-10-1987	92,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1980

Valuta	
Dollaro USA	908 —
Dollaro canadese	757,85
Marco germanico	461,815
Fiorino olandese	422,865
Franco belga	28,807
Franco francese	200,725
Lira sterlina	1950,60
Lira irlandese	1739 —
Corona danese	149,05
Corona norvegese	174,94
Corona svedese	202,035
Franco svizzero	486,555
Scellino austriaco	64,705
Escudo portoghese	17,625
Peseta spagnola	12,415
Yen giapponese	3,532

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al centocinquesimo corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al centocinquesimo corso di stato maggiore, che sarà svolto presso la scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1980-81.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani di cui al precedente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore;

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1980.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, previsto per il pari grado dei ruoli normali delle Armi, precisandone la data di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che s'intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per la partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande, e tutta la relativa documentazione, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, nominata con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante della scuola di guerra;

da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

da un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dal candidato stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale o professionale:

titoli di studio posseduti;

esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;

corsi formativi;

scuola militare;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso per sottufficiali;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazioni matricolare ed a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da un ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi, in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazioni millesimali, ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli di cui alla lettere *a*);

sedici punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

cinque punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura storico militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione tattica e logistica;

armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono riportati in allegato 2 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Civitavecchia presso la Scuola di guerra alle ore 8,30 del giorno 15 maggio 1980.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 8, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura dello stato maggiore dell'Esercito.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati superano la prova orale se conseguono nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati sono dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulta non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritte ed orali, nominata dal Ministro della difesa, sarà composta da:

a) il vice comandante della scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, è trasmessa, unitamente ai verbali d'esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro della difesa.

L'esito del concorso è pubblicato nel Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risultano compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso. Gli ufficiali con uguale voto finale sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

I capitani di cui all'art. 1 possono, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, essere rinviati a frequentare il corso di stato maggiore immediatamente successivo a quello cui risultino ammessi a seguito di vincita del concorso.

I capitani ammessi a sostenere la prova d'esame che, per comprovate cause di malattia o per gravi documentate ragioni di famiglia, non possono sostenere tutte o parte delle prove medesime, possono chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere esclusi dal concorso. In caso di accoglimento delle domande, essi saranno considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1980
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 191

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA.

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . in servizio presso . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al centocinquesimo corso di stato maggiore presso la scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1980-81.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . . . . ;
. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . . . . ;
. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . . . ;

possedere i seguenti titoli:

. . . . ;
. . . . ;
. . . . ;

consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma
. . . .

ALLEGATO 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

I) *Modalità*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Tempo a disposizione 8 ore.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

II) *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale ed i giorni nostri.

1. — La prima guerra mondiale:

genesi;

principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

2. — Linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa.

3. — La seconda guerra mondiale:
genesi;
orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;
caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale.

4. — L'organizzazione delle Nazioni Unite:
scopi;
mezzi;
modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

5. — L'organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO):
scopi;
gli organismi civili e militari della NATO.

6. — Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale: Il processo di decolonizzazione: nuovi stati; cause; la questione del medio oriente e i conflitti arabo-israeliani; conflitti del sud-est asiatico: cause; nuovo assetto.

7. — Argomenti di carattere politico militare, sociale, economico e geografico di attualità.

PROVA ORALE

I) *Modalità*

La materia è ripartita in sei gruppi di tesi (tre relativi alla regolamentazione tattica e logistica e tre ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su sei tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II) *Programma*

Regolamentazione tattica e logistica

Primo gruppo di tesi.

Tesi n. 1:

a) cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri;

b) battaglia offensiva;

c) fisionomia organico-tattica della D. mecc.;

d) la D. mecc. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

e) il gr. tat. cor. nella difesa;

f) l'artiglieria della D. mecc. e B. mecc.;

g) genio:
ordinamento;
criteri d'impiego;

h) difesa NBC.

Tesi n. 2:

a) battaglia difensiva;

b) fisionomia organico-tattica della D. cor.;

c) la D. cor. nelle operazioni offensive;

d) l'intervento contro sbarchi ed aviosbarchi;

e) fisionomia organico-tattica della B. mec. e btg. mot.;

f) la cooperazione arma base-artiglieria;

g) cenni sulle specialità del genio;

h) il servizio informativo operativo (cenni).

Tesi n. 3:

a) cenni sulla azione di presa contatto e frenaggio;

b) fisionomia organico-tattica della B. alp. e della btg. alp.;

c) la B. mecc. nella difesa di un settore della posizione di resistenza;

d) il gr. tat. alp. a livello btg. nell'attacco (cenni);

e) la B. cor. nelle operazioni difensive;

f) artiglieria:
l'artiglieria della D. cor. e della B. cor.; il gr. s. smv.;

g) trasmissioni:
centri trasmissioni;
cenni sugli elementi componenti gli ordini permanenti (NOGET ed OBAT) e contingenti (allegato « trasmissioni » all'O.OP).

Secondo gruppo di tesi.

Tesi n. 4:

a) la D. mecc. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nelle operazioni offensive;

c) il gr. tat. mec. nella difesa;

d) il gr. tat. mec. cor. ed alp. nella difesa;

e) il GED nell'azione in Z.S.;

f) fisionomia organico-tattica dei btg. mec. e GED;

g) artiglieria:
l'artiglieria della B. mot. alp. par; il gr. a. mon.;

h) trasmissioni:
ordinamento;
criteri d'impiego.

Tesi n. 5:

a) la B. mec./cor. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

c) fisionomia organico-tattica della B. mot. e par.;

d) il gr. tat. cor. in attacco;

e) fisionomia organico-tattica del btg. cr. e cor.;

f) il gr. tat. alp. nella difesa;

g) artiglieria:
organizzazione per il combattimento;
artiglieria di CA (cenni);

h) genio pionieri:
criteri d'impiego;
compiti;
ordinamento;

i) la cooperazione aeroterrestre (cenni).

Tesi n. 6:

a) la D. cor. nelle operazioni difensive;

b) fisionomia organico-tattica delle unità:
d'arresto (fanteria e alpini);
paracadutisti;

c) fisionomia organico-tattico logistica della B. cor.;

d) il gr. tat. cor. mec. nell'attacco;

e) il combattimento del gr. tat. in ambienti particolari:
nei boschi;
negli abitati;
di notte o nella nebbia;

f) artiglieria:
organizzazione del fuoco;
pianificazione del fuoco;
azioni di fuoco;

g) trasmissioni. Le trasmissioni nell'ambito di G.U. (unità organiche e sistemi delle trasmissioni fino a livello btg. e gr. inclusi);

h) l'aviazione leggera dell'Esercito.

Terzo gruppo di tesi.

Tesi n. 7:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito. Ripartizione del territorio in zone tattico-logistiche: loro suddivisione interna; caratteristiche, comandi che vi hanno giurisdizione (generalità);

b) organi di comandi e direttivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam./smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t. Loro attribuzioni e dipendenze;

c) funzionamento del servizio « sanità » nelle unità citate alla precedente s/tesi *b)*;

d) dotazioni di 1ª linea delle unità a livello battaglione: scopo al quale rispondono, loro scaglionamento o reintegro;

e) autonomia logistica;

f) criteri d'impiego dei servizi del gr. tat. mec.

Tesi n. 8:

a) le attività logistiche. I servizi logistici;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica a livello divisionale;

c) organi esecutivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento del servizio della « Motorizzazione » e « Trasporti » nelle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t.;

e) unità di misura logistiche. Livelli;

f) criteri particolari d'impiego dei servizi del gr. tat. cor.

Tesi n. 9:

a) i mezzi logistici. Gli anelli della catena funzionale logistica;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica della B. mec. e cor. e della B. mot. autonoma;

c) organi esecutivi del gr. a. delle diverse specialità. Costituzione organica, attribuzione e dipendenze;

d) funzionamento del servizio « Materiali d'armamento » nell'ambito delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t. Il servizio « Veterinario » nelle unità alpine;

e) criteri particolari d'impiego dei servizi nel gr. tat. alp.

Tesi n. 10:

a) i complessi logistici;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B. alp. e par.;

c) organi esecutivi nel GED, nel btg. g. p. e nel btg. t. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento dei servizi « Commissariato » e « Amministrazione » nelle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t.;

e) criteri particolare d'impiego dei servizi del gr. tat. par.;

f) il movimento per via ordinaria e lo stazionamento.

Armi, tiro e mezzi tecnici

Quarto gruppo di tesi.

Tesi n. 11:

a) armi portatili (cenni):
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale o delle armi portatili in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi portatili in dotazione all'Esercito;

b) carri armati:
caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
carri armati in dotazione all'Esercito;

c) aggressivi chimici:
generalità-effetti;
rivelazione e bonifica;
protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica.

Tesi n. 12:

a) mortai:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
mortai in dotazione all'Esercito;

b) veicoli protetti:
caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
veicoli protetti in dotazione all'Esercito;

c) nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:
generalità;
principali sostanze nebbiogene, fumogene e incendiarie (cenni);
mezzi d'impiego;

d) materiali per la visione notturna:
generalità;
tipi di materiali.

Tesi n. 13:

a) armi senza rinculo o missili c/c:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi senza rinculo e missili c/c filoguidati in dotazione all'Esercito;

b) munizionamento (in generale):
tipi e caratteristiche dei proietti;
proietti semiautopropulsi;

c) mezzi ruotati e mezzi aerei:
caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati in dotazione all'Esercito;
aerei leggeri ed elicotteri in dotazione all'Esercito.

Quinto gruppo di tesi.

Tesi n. 14:

a) artiglierie campali:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie campali someggiabili, autotrainate e semoventi in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:
tiri di artiglieria;
obiettivi ed obiettivi tipo;
effetti del fuoco e forme d'intervento;
distribuzione del fuoco e scelta delle unità;

c) osservazione:
generalità;
osservazione di artiglieria, compiti, mezzi, organizzazione, osservazione del tiro (cenni);
osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e disegnazione degli obiettivi;
punti di riferimento e di inquadramento.

Tesi n. 15:

a) artiglieria c/c e c/a:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglieria c/a in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro (cenni):
dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro (cenni);

c) generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a (cenni):
mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione contraerea;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento e calcolo (cenni).

Tesi n. 16:

a) missili:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazione e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie-superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro missili terrestre e contraerei:
generalità;
traiettorie;
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo;

c) osservazione:
ricerca ed acquisizione obiettivi;
osservazione aerea;
osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico radar;
fotografie aeree;

d) carte topografiche per usi militari:
descrizione ed uso.

Sesto gruppo di tesi.

Tesi n. 17:

a) criteri generali d'impiego dei campi minati;

b) caratteristiche e dati tecnici relativi ai tipi di mine impiegati nell'Esercito;

c) mezzi di trasmissione a filo (cenni):
caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori;
apparecchiature a frequenze vettrici (cenni);

d) materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi d'acqua:
materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti da interruzione.

Tesi n. 18:

a) procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati;

b) elementi di fortificazione permanente;

c) mezzi di trasmissione radio:
caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (o. e. m.) (cenni);
tipi di stazione radio in dotazione all'Esercito;

d) macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni):
escavatori, apripista, livellatrici;
attrezzature pneumatiche.

Tesi n. 19:

a) apertura passaggi e bonifica dei campi minati:
apertura passaggi, metodi di apertura;
bonifica (cenni);

b) demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relativo alle strade;

c) mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):
caratteristiche;
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione;

d) radar e materiali elettronici speciali:
generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbo.

Il Ministro della difesa
SARTI

(3258)

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1979-80.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 22 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 270, concernente il concorso per l'ammissione di cinquantadue allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze di cui otto al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia (Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1979-80;

Visto il decreto ministeriale in data 1° settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1979, registro n. 33 Difesa, foglio n. 162, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ritenuta l'opportunità ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare di un decimo il numero dei posti da conferire ai concorrenti, elevandoli da otto a nove;

Visti gli atti della commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' stata approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1979-80:

1. Quaranta Paolo, nato l'11 maggio 1960	punti 26,166
2. Bulgini Antonio Antonello, nato il 15 settembre 1960	» 25,083
3. Natale Alessandro, nato il 22 novembre 1959	» 23,833
4. Dondolini Antonio, nato il 23 maggio 1960	» 23,750
5. Spinelli Giovanni, nato il 27 aprile 1961	» 23,666
6. Brugo Dino, nato il 19 febbraio 1961	» 23,500
7. Freda Pier Luigi, nato il 26 febbraio 1959	» 23,500
8. D'Aura Antonio, nato il 22 agosto 1960	» 22,833
9. Persico Gianfranco, nato il 3 aprile 1960	» 22,541
10 Imperatrice Angelo, nato il 19 ottobre 1961	» 22,166
11. Liumbruno Giancarlo Maria, nato il 16 aprile 1961	» 22,083
12. Franceschetti Gian Paolo, nato il 13 aprile 1960	» 20,750
13. Evangelista Maurizio, nato il 27 gennaio 1960	» 20,500
14. Miola Cataldo, nato il 28 novembre 1960	» 19,500
15. Masciandaro Vito, nato il 6 gennaio 1960	» 19,000
16. Lonoce Antonino, nato il 23 maggio 1960	» 18,625
17. Palazzo Pietro, nato il 28 giugno 1959	» 18,250

Art. 2.

Considerato che il concorrente Spinelli Giovanni (quinto), ha rinunciato formalmente all'ammissione al primo anno della Accademia di sanità militare interforze, anno accademico 1979-80.

Considerato che i sottonotati concorrenti, classificati a parità di punteggio nell'ordine della graduatoria rispettivamente al sesto e settimo posto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono essere ordinati nella graduatoria in funzione dell'età, come segue:

Freda Pier Luigi, nato il 26 febbraio 1959, al quinto posto e Brugo Dino, nato il 19 febbraio 1961 al sesto posto.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso, aumentato di un decimo ai sensi dell'art. 8 del testo unico, n. 98, e successive modificazioni, sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti venendo classificati nel seguente ordine di graduatoria:

1. Quaranta Paolo	punti 26,166
2. Bulgini Antonio Antonello	» 25,083
3. Natale Alessandro	» 23,833
4. Dondolini Antonio	» 23,750
5. Freda Pier Luigi	» 23,500
6. Brugo Dino	» 23,500
7. D'Aura Antonio	» 22,833
8. Persico Gianfranco	» 22,541
9. Imperatrice Angelo	» 22,166

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi del primo anno dell'Accademia di sanità militare interforze - facoltà di medicina e chirurgia del Corpo sanitario della Marina militare, anno accademico 1979-80, dal 1° novembre 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 371

(3131)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a settecento posti di assistente (ruolo amministrativo)

Il bando del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di «assistente» (ruolo amministrativo), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 89 del 31 marzo 1980.

I posti a concorso, tra i quali non è compreso quello relativo ai ruoli locali della provincia di Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 762, sono ripartiti tra le varie unità funzionali.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola unità funzionale.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso — alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi — di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, e scadrà il 10 maggio 1980.

(3390)

Diario della prova scritta del concorso pubblico a dieci posti di assistente (ruolo amministrativo) per la sede zonale di Piombino.

La prova scritta del concorso pubblico a dieci posti di assistente (ruolo amministrativo) per la sede zonale di Piombino, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 312 del 15 novembre 1979, avrà luogo in Livorno presso l'istituto tecnico industriale statale «Galileo Galilei», via Galilei, 18, il giorno 20 aprile 1980 con inizio alle ore 8.

(3391)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi di rettifica

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1980, pag. 737, numero redazionale 650, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di fisiologia umana (cattedra di fisica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, già indicate per il novantesimo giorno non festivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per i giorni 27, 28 e 29 maggio 1980 alle ore 9.

(3269)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 10 novembre 1979, pag. 9165, numero redazionale 9658, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico dietista presso l'istituto di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma già indicate per il centoventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso sono da intendersi fissate per il giorno 22 maggio 1980 alle ore 9.

(3270)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979, pag. 9679, numero redazionale 10341, si comunica che le prove di esame relative al concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia, già indicate per il novantaquattresimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 14 luglio 1980.

(3271)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 10 novembre 1979, pag. 9164, numero redazionale 9660, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la terza cattedra di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia già indicate per il centocinquantesimo giorno non festivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 24 aprile 1980.

(3272)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trenta posti di operatore ULA

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a trenta posti di operatore ULA, indetto con decreto commissariale 11 aprile 1978, n. 20036/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a otto posti di ufficiale giudiziario negli uffici giudiziari.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova del vincitore del concorso a otto posti di ufficiale giudiziario negli uffici giudiziari, indetto con decreto commissariale 12 luglio 1978, n. 20123/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione dell'accettazione delle dimissioni del sig. Holzknecht Josef nel concorso a settantadue posti di operatore ULA.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica l'accettazione delle dimissioni del sig. Holzknecht Josef, nel concorso a settantadue posti di operatore ULA, indetto con decreto commissariale 21 aprile 1977, n. 7203/Gab.I.

Avviso relativo alla nomina dei vincitori del concorso a tredici posti di segretario presso la direzione provinciale del tesoro.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a tredici posti di segretario presso la direzione provinciale del tesoro, indetto con decreto commissariale 30 dicembre 1977, n. 18661/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso ad un posto di coadiutore meccanografo presso l'intendenza di finanza.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso ad un posto di coadiutore meccanografo presso l'intendenza di finanza, indetto con decreto commissariale 15 luglio 1978, n. 20164/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione del supplemento del decreto commissariale 13 aprile 1979, n. 30150/Pr.II, del concorso a tre posti di commesso nella direzione provinciale del tesoro.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica il supplemento del decreto commissariale 13 aprile 1979, n. 30150/Pr.II, del concorso a tre posti di commesso nella direzione provinciale del tesoro, indetto con decreto commissariale 20 febbraio 1978, n. 2264/Gab.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a quaranta posti di segretario presso le dogane e imposte indirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a quaranta posti di segretario presso le dogane e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 30 dicembre 1977, n. 18660/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di addetto al servizio di avviamento al lavoro presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a quattro posti di addetto al servizio di avviamento al lavoro presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto commissariale 3 aprile 1978, numero 20027/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di coadiutore meccanografo presso l'intendenza di finanza.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Atlo Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito del concorso ad un posto di coadiutore meccanografo presso l'intendenza di finanza, indetto con decreto commissariale 15 luglio 1978, n. 20164/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a quattordici posti di vice-direttore presso le imposte dirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a quattordici posti di vice-direttore presso le imposte dirette, indetto con decreto commissariale 6 aprile 1978, n. 18898/Gab.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a due posti di segretario presso la ragioneria provinciale dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a due posti di segretario presso la ragioneria provinciale dello Stato, indetto con decreto commissariale 20 febbraio 1978, n. 2263/Gab.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a otto posti di vice-direttore presso le dogane e imposte indirette e dichiarazione di decadenza dal diritto alla nomina.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a otto posti di vice-direttore presso le dogane e imposte indirette indetto con decreto commissariale 6 aprile 1978, n. 18894/Pr.I., e la dichiarazione di decadenza dal diritto alla nomina.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina delle vincitrici del concorso a sei posti di coadiutore presso la direzione provinciale del tesoro.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova delle vincitrici del concorso a sei posti di coadiutore presso la direzione provinciale del tesoro, indetto con decreto commissariale 6 aprile 1978, n. 2265/Gab.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a dieci posti di assistente-disegnatore presso l'ufficio tecnico erariale e dichiarazione di decadenza dal diritto alla nomina.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina dei vincitori del concorso a dieci posti di assistente-disegnatore presso l'ufficio tecnico erariale, indetto con decreto commissariale 3 aprile 1978, n. 20029/Pr.I., e la dichiarazione di decadenza dal diritto alla nomina.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quaranta posti di segretario presso le dogane e imposte indirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a quaranta posti di segretario presso le dogane e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 30 dicembre 1977, n. 18660/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a sedici posti di ufficiale presso le dogane e imposte indirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a sedici posti di ufficiale presso le dogane e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 29 maggio 1978, n. 20121/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a sedici posti di coadiutore-dattilografo presso le dogane e imposte indirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a sedici posti di coadiutore-dattilografo presso le dogane e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 3 aprile 1978, n. 20028/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a sette posti di segretario presso le tasse e imposte indirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a sette posti di segretario presso le tasse e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 28 marzo 1978, n. 20008/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a undici posti di meccanografo presso le imposte dirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a undici posti di meccanografo presso le imposte dirette, indetto con decreto commissariale 6 aprile 1978, numero 18658/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venti posti di coadiutore presso l'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori e la nomina in prova dei vincitori del concorso a venti posti di coadiutore presso l'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 3 aprile 1978, n. 20030/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tredici posti di segretario presso la direzione provinciale del tesoro.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a tredici posti di segretario presso la direzione provinciale del tesoro, indetto con decreto commissariale 30 dicembre 1977, n. 18661/Gab.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a trenta posti di commesso presso le dogane e imposte indirette e dichiarazione di decadenza dal diritto alla nomina.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a trenta posti di commesso presso le dogane e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 15 marzo 1978, n. 634/Gab.I., e la dichiarazione di decadenza dal diritto alla nomina.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di segretario presso la ragioneria provinciale dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di segretario presso la ragioneria provinciale dello Stato, indetto con decreto commissariale 20 febbraio 1976, n. 2263/Gab.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti di assistente-disegnatore presso l'ufficio tecnico erariale.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di assistente-disegnatore presso l'ufficio tecnico erariale, indetto con decreto commissariale 3 aprile 1978, n. 20029/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso a sette posti di consigliere presso l'intendenza di finanza.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980 pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a sette posti di consigliere presso l'intendenza di finanza, indetto con decreto commissariale 14 marzo 1978, n. 2266/Gab.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sette posti di segretario presso l'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a sette posti di segretario presso l'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 28 marzo 1978, n. 20008/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sei posti di coadiutore presso la direzione provinciale del tesoro.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a sei posti di coadiutore presso la direzione provinciale del tesoro indetto con decreto commissariale 6 aprile 1978, n. 2265/Gab.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sedici posti di ufficiale presso le dogane e imposte indirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a sedici posti di ufficiale presso le dogane e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 29 maggio 1978, n. 20121/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattordici posti di vice-direttore presso le imposte dirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a quattordici posti di vice-direttore presso le imposte dirette, indetto con decreto commissariale 6 aprile 1978, n. 18898/Pr.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trenta posti di commesso presso le dogane e imposte indirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a trenta posti di commesso presso le dogane e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 15 marzo 1978, n. 634/Gab.I.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sei posti di guardia di sanità presso l'ufficio del veterinario di confine.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 26 febbraio 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a sei posti di guardia di sanità presso l'ufficio del veterinario di confine, indetto con decreto commissariale del 28 marzo 1978, n. 20010/Pr.I.

(2984)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mirandola (Modena).

(1185/S)

OSPEDALE « G. CASCIONE » DI S. CESARIO DI LECCE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cesario di Lecce (Lecce).

(1186/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800950)